



COMUNE DI STIENTA
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA

COMUNE DI STIENTA - REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario o patrimoniale o nel caso di ricorso presentato e respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale, inammissibilità, improcedibilità e irricevibilità.

Articolo 2

Annullamento e revoca d'ufficio

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

Articolo 3 *

Rinuncia all'imposizione

1. *Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.*
2. *Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.*
3. *Il criterio di economicità assoluto viene definito:*
 - a- *in £ 20.000 per la tassa RSU, per l'imposta ICIAP, per imposta sulla pubblicità, per diritti pubbliche affissioni, per la TOSAP, per l'ICI, altri tributi e canoni di natura patrimoniale.*
 - b- *in £ 200.000 in caso di contenzioso con probabilità di soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive e della conseguente condanna al rimborso spese di giudizio.*

* ARTICOLO ANNULLATO DAL CO.RE.CO

Articolo 4

Annullamento o rinuncia in autoaccertamento

1. L'amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:
 - a- errore di persona
 - b- evidente errore logico di calcolo
 - c- errore sul presupposto della tassa o imposta
 - d- doppia imposizione o tassazione
 - e- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza

f- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati

g- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale.

h- mancata considerazione da parte dell'ufficio di pagamenti di imposte, tasse o canoni regolarmente eseguiti.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale.

Articolo 5

Criteri di priorità

1. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale ed a quelle, fra queste ultime, per le quali sia in atto o vi sia rischio di un elevato livello di contenzioso.

Articolo 6

Organi competenti

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al responsabile che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva in caso di grave inerzia, al Sindaco.

Articolo 7

Adempimenti degli uffici

1. Viene data comunicazione dell'annullamento, della revoca o della rinuncia all'imposizione:
 - a- al contribuente
 - b- all'organo giurisdizionale avanti il quale sia pendente il contenzioso
 - c- all'ufficio che ha emanato l'atto, in caso di intervento sostitutivo.
2. L'annullamento dell'atto comporta la nullità di tutti gli altri atti ad esso consequenziali e l'obbligo della restituzione delle somme indebitamente riscosse .

Articolo 8

Richieste

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al responsabile del servizio.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di sua adozione.